



Comune di Cingoli

"Balcone delle Marche"



C.A.P. 62011 - P.IVA 00129810438

tel. 0733 901911 - fax 0733 602961 - e-mail: comune@cingoli.snp.net

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROT. SUAP 1/2017

Cingoli li, 11/12/2017
Prot. n. 20311 DEL 11/12/2017

Identificativo
Bollo
n: 01152000807310
del 25/10/2017

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO (D.P.R. 160/10 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE

VISTA l'istanza, presentata in data 08/11/2017 dalla Ditta **METALDOMO DEI F.LLI BONVECCHI & C. SNC**, con sede in **CINGOLI (MC) Loc. Santa Maria Candelora n.11, P.I. 01337770430** registrata al protocollo generale al n. 18370 in data 08/11/2017, per l'intervento di **REALIZZAZIONE EDIFICIO PER ATTIVITA' PRODUTTIVA**, sul lotto distinto al catasto al F. 34, particelle n. 236 - 238 - 245 - 248, sito in **CINGOLI LOC. BACHERO SNC**.

ESAMINATE la documentazione e le autocertificazioni all'uopo presentate dall'interessato;
RICHIAMATI:

- il nulla osta igienico sanitario, della ASUR Marche/Area Vasta n. 2 Jesi prot. n. 2314 del 13/07/2017;

- il parere istruttorio prot. 20113 del 06/12/2017 del settore Urbanistica di questo Comune;

- il parere della Regione Marche P.F. tutela del territorio n. 8183 del 25/05/20107;

DATO ATTO che con bonifico del 27/11/2017, la Ditta ha interamente versato il contributo di costruzione quantificato in € 15.446,85;

- il D.Lgs. 31.3.98 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

- il DPR 7 settembre 2010 n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive".

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 ed accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL;

Salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi;

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., il seguente intervento inerente la **REALIZZAZIONE DI EDIFICIO PER ATTIVITA' PRODUTTIVA**, sul lotto distinto al catasto al F. 34 particelle n. 236 - 238 - 245 - 248, sito in **LOCALITA' BACHERO SNC** secondo le prescrizioni di cui ai documenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Parere Istruttorio prot. 20113 del 06/12/2017 - Comune di Cingoli;
2. parere ASUR Marche/Area Vasta n. 2 Jesi prot. n. 2314 del 13/07/2017;

3. il parere della Regione Marche P.F. tutela del territorio n. 8183 del 25/05/20107.

E' competenza del Comune cui ricade l'attività, il controllo e la vigilanza del rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni in seno alle autorizzazioni acquisite.

Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni, comunque denominate, per l'avvio dell'attività, potrà farsi ricorso alla procedura di cui all'art. 10 del D.P.R. 160/2010 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la normativa applicabile in materia di cantieri ed impianti tecnici.

Il presente atto, dovrà essere esibito, a richiesta, ai titolari del potere di vigilanza sull'attività edilizia e/o urbanistica; gli estremi devono essere indicati sul cartello del cantiere, come previsto dalla normativa vigente;

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio.
Contro il presente provvedimento, ai sensi della L. 241/90 gli interessati possono proporre ricorso al TAR marche entro 60 giorni dalla comunicazione ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE SUAP

Segretario Comunale

Dott.ssa Stella Sabbatini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma digitale



Comune di Cingoli

"Balcone delle Marche"



C.A.P. 62011 - P.IVA 00129810438

tel. 0733 601911 - fax 0733 602061 - e-mail: comune@cingoli.sing.net

PROVVEDIMENTO ISTRUTTORIO

(Composta di n. 5 pagine)



COMUNE DI CINGOLI

Provincia di Macerata

Partenza

Prot.n. **0020113** del **06-12-2017**

Pratica n. **48-2016/2016**

Cat. 6 Classe 3 Fasc.



IL FUNZIONARIO INCARICATO

- Vista la domanda in data **08/11/2017** presentata da **METALDOMO DEI F.LLI BONVECCHI & C. S.N.C.** residente in **CINGOLI (MC)** in LOCALITA' S.MARIA CANDELORA 11 c.f. , P.IVA 01337770430 registrata il **08/11/2017** al Prot. generale n. **18370**, con la quale viene chiesto il provvedimento unico (SUAP) per l'intervento **REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO PRODUTTIVO** sull'immobile distinto in Catasto al F. 34 - p.lle 245,248,236,238 posto in Cingoli LOCALITA' BACHERO ,
- Visto il progetto dei lavori, i disegni e la documentazione a firma del geometra MENICUCCI PIERLUIGI **Codice fiscale MNCPG50H13C704X** anche quale Direttore dei lavori allegati alla domanda;
- Visto il parere del Dirigente Sanitario della Unità Sanitaria competente n. 2314 del 13/07/2017 ;
- Visto il parere della regione Marche P.F. tutela del territorio n. 8183 del 25/05/2017;
- Visti i Regolamenti comunali di edilizia ,igiene e di polizia urbana;
- Visto il Capo IV del Titolo II della Legge 17.08.1942 n.1150, e la legge 06.08.1967 n.765 ;
- Vista la Legge 28.01.1977 n.10;
- Visto l'art.47 della Legge 05.08.1978 n.457 modificato dall'art.26-bis della Legge 15.01.1980, n.25 ;
- Visto l'art.43 della Legge 05.08.1978 n. 457 sopra citata ,
- Vista la legge 09.01.1989 n.13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche negli edifici privati ;
- Vista la Legge 05.03.1990 n.46 , sulla sicurezza degli impianti ;
- Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con DPR 19.03.1956, n.303 e D.legs. 494/96;
- Visto il D.P.R. 6.6.2001 n. 380;
- Vista la DCC n.34 del 15/06/2017;
- Richiamata la proposta di convenzione che norma i rapporti tra esecutore dell' opera e amministrazione comunale, già approvata con la DCC n.34/2017.
- Visto l' art. 7 del DPR 160/2010;
- Visto l' art. 38 (impresa in un giorno) comma 3 lettera h del DL 112/2008.

DISPONE

Art.1 – OGGETTO: PROVVEDIMENTO ISTRUTTORIO

Al

METALDOMO DEI F.LLI BONVECCHI & C. S.N.C.

E' stato attivato il procedimento per il rilascio del provvedimento unico per eseguire i lavori di **REALIZZAZIONE INSEDIAMENTO PRODUTTIVO** secondo il progetto costituito di N. 1tavole, e di n. 1fascicoli di progetto che fanno parte integrante del presente atto .



Comune di Cingoli

"Balcone delle Marche"



C.A.P. 62011 - P.IVA 00129810438

tel. 0733 601911 - fax 0733 602961 - e-mail: comune@cingoli.snp.net

Art.2 - TITOLO DEL PROVVEDIMENTO UNICO PER IL RILASCIO

II A - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

1. **Concessione a titolo gratuito** - Conformemente all' (ex art. 9, comma 1, della Legge 28.01.1977 n. 10), art. 17 D.P.R. 380/01 il presente permesso è rilasciato a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione ;

—2. **Permesso a titolo gratuito ai sensi (dell'ex art. 9, comma 1, lettera b) art. 17 D.P.R. 380/01.**
Conformemente (all'ex art. 9, comma 1^, lettera b della Legge 28.01.1977 n. 10,) ART 17 dpr 380/01 si allega con il numero e fa parte integrante del presente permesso , la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella Convenzione stessa .

3. **Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria** - Il contributo che il Concessionario deve corrispondere ai sensi (degli ex artt. 3,5,9 (1^ comma , lettera b), 9 (2^ comma) ,10 della Legge 28.01.1977 n. 10) art 16 DPR 380/01 è determinato nella misura di totali **Euro 15.446,85** a norma della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 203 del 1977 .
Ai sensi dell'art. 47 della Legge 05.08.1978 n.457 , modificato dall' art. 26 - bis della legge 15.02.1980 n.25, e della Delibera di Consiglio Comunale n. 182-183 del 25.08.1979 , il contributo è suddiviso in quattro rate semestrali .
A garanzia dell' esatto adempimento dell' onere di cui sopra il Concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di **Euro** a mezzo di polizza fideiussoria del rilasciata dalla

4. **Contributo in caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria** -
Il contributo che il Concessionario deve corrispondere ai sensi (degli ex artt. 3,5,9 (1^ comma , lettera b), 9 (2^ comma) , 10 della Legge 28.01.1977 n. 10) art 16 DPR 380/01 è determinato nella misura di L. a norma della Deliberazione del Consiglio Comunale n. del
Il Concessionario si obbliga nei confronti del Comune , a scomputo parziale del contributo di cui sopra , a realizzare contestualmente all' esecuzione dei lavori consentiti del presente permesso opere di urbanizzazione con le modalità e i materiali previsti nel progetto allegato quale parte integrante del presente atto (allegato n. a cedere al Comune entro il le relative aree , nonché mq. afferenti l'urbanizzazione secondaria , individuati nella planimetria che forma parte integrante del presente permesso (allegato n.) e che vengano complessivamente valutati in L.
A garanzia dell' esatto adempimento dell' onere di cui sopra , il Concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. a mezzo di polizza fideiussoria del rilasciata da La somma di L. corrispondente alla differenza fra l' importo totale del Contributo e la spesa alutata a scomputo è stata suddivisa , ai sensi dell'art.47 della Legge 05.08.1978 n. 457 modificato dall'art.26-bis della Legge 15.02.1980 n.25 e a norma della Delibera di Consiglio Comunale n. 182 - 183/79
L'importo di L. relativo alla prima rata risulta versata presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n. del
Le successive rate dell'importo di L. ciascuna verranno versate rispettivamente entro dalla data di rilascio del presente permesso.
A garanzia dell' esatto adempimento dell' onere di cui sopra il Concessionario ha prestato adeguata ed idonea polizza fideiussoria del rilasciata da

II B - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE

1. **Concessione a titolo gratuito** - Conformemente (all'ex art. 9, comma 1, della Legge 28.01.1977 n. 10) art. 17 DPR 380/01 IL Presente PERMESSO è rilasciato a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento del Contributo relativo al Costo di Costruzione .



Comune di Cingoli

"Balcone delle Marche"



C.A.P. 62011 - P.J.V.A. 001298 10438

tel. 0733 601911 - fax 0733 602961 - e-mail: comune@cingoli.snp.net

2. **Edilizia Convenzionata** .- Visto che con la Convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla Convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell' art. 8 della Legge 28.01.1977 n. 10, per l' intero edificio / n. alloggi, il presente permesso è esente per intero/in parte dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

—Permesso **con pagamento del contributo relativo al Costo di Costruzione**.- La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui (all' ex art. 6 della Legge 28.01.1977 n. 10, modificato) art. 16 SPR 380/01 con l'art.9, ultimo comma del D.L. 9/1982, convertito nella Legge 94/1982), è determinata in

Euro

A norma dell'art.11, 2^a comma della stessa legge e ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 182-183 del 25.08.1979, il contributo è suddiviso in due quote:

la restante quota dovrà essere versata in quattro rate semestrali a partire dalla data di primo versamento.

A garanzia dell' esatto adempimento dell' onere di cui sopra il Concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di **Euro** a mezzo di polizza fideiussoria del rilasciata dalla

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

IL MANCATO VERSAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NONCHÉ DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALL' (EX ART.3 DELLA LEGGE 28.02.1985 N. 47) ART 42 DPR 380/01 COME MODIFICATO DALL'ART. 27 COMMA 17 L. 448/01.

Art.3 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ' DEL TITOLARE DEL PROVVEDIMENTO (SUAP)

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le Leggi ed i Regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità' esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- che durante lo scavo di fondazione e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.
- I lavori di installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione degli impianti tecnologici devono essere affidati ad Imprese abilitate ai sensi dell'art.2 della Legge 5.3.1990 n. 46, le quali, al termine dei lavori dovranno rilasciare le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati da presentare prima della domanda di rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.
- Per l'ascensore elettrico deve essere presentata al Sindaco la domanda di Autorizzazione preventiva all'installazione, debitamente documentata, in conformità al D.M. 9.12.1987 n. 587.

Il Permesso di costruzione (SUAP) deve rimanere depositato nel cantiere di lavori sino ad ultimazione dei lavori a disposizione degli Organi di Controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- nome e cognome del titolare del permesso o la indicazione della pubblica Amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- la data ed il numero del presente permesso;
- Destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

Qualora l'entità del cantiere superi i limiti previsti dal D.Legs. 494/96 dovranno essere ottemperati gli obblighi previsti dalla Legge stessa;

Il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge 1086/71 ed in particolare a provvedere alla denuncia alla Regione Marche - Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, di cui all'art.4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo previsto all'art.7 della suddetta Legge ed il Certificato di Collaudo dovrà essere allegato alla Domanda di Abitabilità/Agibilità.



Comune di Cingoli

"Balcone delle Marche"



C.A.P. 62011 - P.IVA 00129810438

tel. 0733 601911 - fax 0733 602961 - e-mail: comune@cingoli.sing.net

Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilità/agibilità una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori, o il Costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera non sono state attuate strutture in C.A.

Il titolare del permesso, per la fornitura di acqua, dovrà presentare domanda al competente Ufficio Acquedotto del Comune ed attenersi alle prescrizioni in merito alla fornitura.

Qualora nella esecuzione degli scavi il Costruttore incontrasse manufatti per Servizi Pubblici o privati, lo stesso deve usare ogni cautela per non danneggiarli e dovrà darne immediatamente comunicazione al Comune per eventuali provvedimenti del caso; tale comunicazione dovrà altresì essere estesa alla Soprintendenza Archeologica e Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici nel caso di rinvenimenti di pregio artistico o storico o di interesse archeologico o paleontologico.

Prima di avanzare domanda di abitabilità/agibilità, il titolare della Concessione deve presentare (dove necessario) il Certificato di Prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il titolare del permesso deve inoltre osservare le norme delle seguenti leggi e normative:

- D. Lgs 11 maggio 1999, e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- 9 gennaio 1991 n. 10, per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici e relativi Decreti Ministeriali di attuazione e la presentazione della certificazione energetica di cui all'art.30 della Legge stessa in conformità alle norme del relativo DPR;
- 13 luglio 1966 n.615, e successive modificazioni ed integrazioni e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;
- 31 marzo 1968, n. 186, per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzioni infortuni;
- 2 febbraio 1974, n.64, contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- 5 marzo 1990, n.46 recante norme sulla sicurezza degli impianti.

Art.4 - TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruzione ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di comunicazione di inizio lavori.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengono completati entro il termine di validità del presente permesso.

Il termine per l'ultimazione dei lavori può essere comunque, a richiesta del titolare, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione di lavori sopravvengano, a ritardarli, fatti estranei alla volontà del titolare, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non ultimati non siano stati ultimati nel termine stabilito, il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso: in tal caso il nuovo permesso concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare del permesso.

Dovrà altresì il Titolare dare comunicazione di ultimazione dei lavori, e quelle di eventuali sospensioni per cause di forza maggiore che possono influire sul termine della esecuzione dei lavori.

Art.5 - CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUZIONE

Il presente permesso è rilasciata a favore del Richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

Il permesso è trasferibile ai successori o aventi causa del Concessionario. Di ogni trasferimento dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comune.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni o lesioni di diritti che dovessero derivare a terze persone dal presente permesso; il costruttore deve in ogni caso garantire la pubblica incolumità.

Art.6 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

IL PRESENTE DOCUMENTO ISTRUTTORIO VIENE TRASMESSO AL SUAP PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO UNICO.

IL COMMITTENTE DOVRA' TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI, IL NOMINATIVO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI UNITAMENTE ALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

- A) dichiarazione dell'organico medio annuo delle imprese esecutrici distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;**



Comune di Cingoli

"Balcone delle Marche"



C.A.P. 62011 - P.IVA 00129810438

tel. 0733 601011 - fax 0733 602001 - e-mail: comune@cingoli.sinp.net

B) DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti Istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.

NB: IN ASSENZA DI TALE CERTIFICAZIONE E' SOSPESA L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DOVRA' ESSERE PRESENTATO CODICE FISCALE O PARTITA IVA DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI

Art. 7

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile signora/e

Le comunichiamo che i dati personali che lei ci fornisce in relazione ai servizi da noi erogati, sia per fini operativi (erogazione delle prestazioni) che per fini amministrativi, potrebbero rilevare dati sensibili.

I dati da lei forniti saranno conservati nei nostri archivi sia in forma cartacea che elettronica, secondo le norme previste dal decreto in oggetto, ed il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

I suoi dati anagrafici, i dati relativi ai servizi erogati e quant'altro necessario potrebbero essere comunicati, in base alle norme vigenti, per quanto di competenza, alla Aziende Sanitarie locali, alle Pubbliche Amministrazioni pertinenti per il servizio erogato, alle autorità di pubblica sicurezza e, dietro specifica richiesta, all'Autorità Giudiziaria.

La informiamo altresì che:

- Desideriamo avvalerci della presente modalità semplificata di informativa e consenso di cui agli articoli 78 e 81 del D.Lgs 196/2003 in riferimento alla pluralità di prestazioni erogate anche da distinte Aree/Settori del ns. Comune;
- In base al Titolo VII capo III del D. Lgs 196/2003 qualora i suoi dati dovessero necessitare per finalità di ricerca scientifica o di statistica, saranno trasmessi in forma anonima, al fine di valutare l'efficacia e l'appropriatezza delle procedure di diagnosi e trattamento altresì per la produzione di elaborati scientifici proposti per la pubblicazione e/o comunicazione in eventi congressuali;
- I dati personali idonei a rilevare lo stato di salute in relazione ai servizi erogati potranno essere notificati a Lei o ad un medico da Lei designato tramite il referente di questa struttura o suo sostituto/incaricato;
- I suoi diritti in relazione ai suoi dati personali raccolti sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003: diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscere il contenuto, l'origine, di verificarne l'esattezza e/o chiederne l'integrazione e/o l'aggiornamento, oppure la rettificazione;
- I titolari del trattamento dei dati sono : Ing. EMANUELE BRUNACCI, Arch. MAURO MARROCCHI, Sig. GIULIANO TOCCAFONDO - Piazza Vottorio Emanuele II n. 1 Cingoli

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Ing. Emanuele Brunacci





GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE e ASSETTO del TERRITORIO
P.F. Tutela del territorio di MACERATA
PEC: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it
email: funzione.tutelaterritoriomc@regione.marche.it

COMUNE DI CINGOLI

Provincia di Macerata

Arrivo

Prot.n. **0008183** del **25-05-2017**
Cat. 6 Classe 2 Fasc.



Prot.

Al Settore Urbanistica – Sportello
Unico per l'Edilizia
Pianificazione ed Edilizia Privata
c.a. ing. Emanuele BRUNACCI
CINGOLI

Oggetto: Parere ai sensi dell'art. 89 D.P.R. N. 380/2001 (ex art. 13 L.64/74)
Compatibilità idraulica art. 10 LR 22/2011
Comune di Cingoli
Località: Bachero (foglio 21 - Part. 13,14,15,27)
Ditta: Metaldomo e Barigelli Alessandro
Variante Parziale al PRG per la modifica planimetrica con spostamento della zona produttiva "D1" in località Bachero

E' stata esaminata ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 la documentazione, inoltrata dal Comune di Cingoli, con nota prot n. 554 del 13/01/2017 (assunta al ns protocollo con il n. 32488 del 13/01/2017), relativa alla variante parziale al PRG per la modifica planimetrica con spostamento della zona produttiva "D1" in località Bachero.

Alla richiesta di parere sono allegati gli elaborati tecnici a firma del geom. Pier Luigi Menicucci, la Relazione Geologico studio di fattibilità è stata redatta dal dott. geol. Giuseppe Federici.

La variante prevede la modifica del perimetro dell'area produttiva esistente (in diminuzione) e l'inserimento di un'area adiacente, attualmente individuata nel PRG come zona agricola; l'area produttiva stralciata ritorna ad avere una destinazione agricola.

La presente variante non modifica le NTA e non incide sul dimensionamento globale.

Visto l'art. 89 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380;
Visti i contenuti delle Circolari della Regione Marche n.14 e n.15 del 28.08.1990;
Viste le Nuove Norme Tecniche delle Costruzioni emanate con il D.M. 14 gennaio 2008;
Viste la L.R. 22 del 23 novembre 2011 e la DGR 53/2014.

La scrivente struttura regionale, PF Tutela del Territorio di Macerata, con nota prot n. 192703 del 08/03/2017, ha richiesto l'integrazione della pratica con la documentazione per le valutazioni sulla Compatibilità idraulica della trasformazione;

Il comune di Cingoli ha trasmesso la documentazione richiesta con PEC del 31/03/2017.

Riguardo il parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01

tenuto conto che dall'esame del vigente Piano per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche non risultano interferenze con gli ambiti cartografati;

rilevato che

- nella Relazione Geologico - tecnica, redatta dal dott. geol. Giuseppe Federici, si evidenzia che: "... non si rilevano processi morfogenetici significativi. Allo stato attuale non esistono elementi geomorfologici o condizioni geologiche che evidenziano fenomeni di alterazione e/o degradazione fisica dei terreni, pertanto nelle attuali condizioni idrogeologiche l'area risulta stabile.";

Tutto ciò premesso

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/01, per variante parziale al PRG per la modifica planimetrica con spostamento della zona produttiva "D1" in località Bachero, di cui alla richiesta della ditta Metaldomo e Barigelli Alessandro trasmessa del Comune di Cingoli nota prot n. 554 del 13/01/2017 e successiva integrazione (assunta al ns protocollo con il n. 32488 del 13/01/2017) con le seguenti prescrizioni:

In sede di redazione del Piano attuativo il progetto dovrà contenere:

- a) le indagini geologiche finalizzate a definire le diverse vocazionalità edificatorie dell'area e la compatibilità delle opere di lottizzazione con le locali condizioni geomorfologiche; le indagini geologiche dovranno basarsi su studi geologici-geomorfologici di adeguato dettaglio;
- b) il progetto delle opere di lottizzazione compreso quello del sistema per il mantenimento del principio dell'invarianza idraulica come previsto dall'art 10 LR 22/2011 e dalla D.G.R. n. 53 del 27 gennaio 2014;
- c) la documentazione riguardante la Verifica di compatibilità idraulica per le relative valutazioni, necessarie per l'approvazione dello strumento di pianificazione, come previsto nella DGR 53 del 2014 e LR 22 del 2011.

Relativamente alle valutazioni in ordine alla compatibilità verifica di compatibilità idraulica ai sensi dell'art.10 della L.R. 22/2011,

visti gli elaborati progettuali integrativi trasmessi con riferimento a tale aspetto ed acquisiti al protocollo generale dell'Ente in data 31/03/2017,

si concorda con il livello di approfondimento dell'analisi scelto ovvero quello preliminare in ragione delle indicazioni di cui ai paragrafi 2.2 (ambito di applicazione) e 2.4.1 (livelli della verifica di compatibilità idraulica) delle indicazioni tecnico-pratiche allegate alla D.G.R. n.53 del 27/01/2014.

La verifica preliminare di compatibilità idraulica della variante in oggetto è stata effettuata mediante la redazione di apposita relazione da parte del dott. geol. Giuseppe Federici di Jesi (AN) che contempla i contenuti minimi previsti dalla D.G.R. n.53/2014.

Considerata la morfologia dell'area con riferimento particolare alle quote cui sono localizzati i corsi d'acqua più prossimi, essenzialmente fossi appartenenti al reticolo idrografico minore non demaniali, mentre il Fiume Musone risulta essere collocato ad una distanza e quota di totale sicurezza idraulica, la mancanza di notizie storiche relative ad esondazioni accadute in tempi passati che abbiano interessato le aree oggetto di trasformazione e considerato che le stesse aree non sono individuate come soggette a rischio esondazione né negli strumenti di pianificazione inerenti il rischio idraulico, nella fattispecie Piano stralcio di Assetto Idrogeologico e Piano Regolatore Comunale, né in ulteriori studi,

si ritiene la trasformazione urbanistica di che trattasi compatibile idraulicamente con il regime idraulico dei corsi d'acqua presenti nel territorio interessato.

L'intervento dovrà in ogni caso assicurare il perseguimento del principio di invarianza idraulica ai sensi della L.R. 22/2011 e secondo i criteri dettati dalla Delibera già richiamata. La verifica del rispetto di tali prescrizione è di competenza del Comune, Ente che rilascia il titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento.

Le presenti valutazioni dovranno essere allegate all'atto di adozione della variante urbanistica.

Il Dirigente
P.F. Tutela del Territorio di Macerata
Ing. Vincenzo Marzialetti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Il GM EC



→ URB
Ass. G. G. G.

Dipartimento di Prevenzione - Jesi
Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Jesi, lì 9 Febbraio 2017

Prot.n.

Al Sig. Sindaco del Comune di Cingoli

Oggetto: Comune di Cingoli – Variante al PRG della zona produttiva D1 in località
Bachero- Ditta Metaldomo- Richiesta parere ASUR.

VISTA la richiesta presentata dal Comune di Cingoli prot.n. 554 del 13/1/2017
tendente ad ottenere un parere igienico sanitario di cui all'oggetto;

ESAMINATI gli elaborati ed i documenti allegati alla richiesta;

VISTA la Delibera Comitato Interministeriale 04 Febbraio 1977;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Aprile 1992 e succ.
modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto 10 Settembre 1998 n. 381 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n.31;

VISTO il Decreto Ministero della Salute 6 Aprile 2004 n. 174;

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n.152;

COMUNE DI CINGOLI

Provincia di Macerata

Arrivo

Prot.n. **0002314** del **13-02-2017**

Cat. 6 Classe 3 Fasc.

SI ESPRIME

NULLA OSTA DAL LATO IGIENICO a condizione che:



1 - Condotta di acqua ad uso civile: dovrà essere realizzata con le seguenti
caratteristiche:

- a. le condotte riportino una etichettatura o stampigliatura o marcatura od in caso di
impossibilità siano accompagnate da idonea dichiarazione attestante la
conformità alle norme indicate nel D.M. 174/04 citato in premessa;



*Dipartimento di Prevenzione - Jesi
Servizio Igiene e Sanità Pubblica*

- b. tutto l'impianto venga realizzato in conformita' all'allegato "3" della D.C.I. 04.02.1977, avente per oggetto "Norme tecniche generali per la regolamentazione della installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto";
- c. le opere da realizzare garantiscano un' erogazione di acqua idonea al consumo umano, nel rispetto degli indici previsti dal D.P.R. n. 236/88;
- d. si tenga conto delle indicazioni e prescrizioni di cui al Decreto 26.03.91, All. II - Par. 3 Lett. "A" - "C", avente per oggetto "Controllo degli impianti di raccolta, trasporto e distribuzione delle acque destinate al consumo umano";

2 Rete Fognaria: dovrà essere realizzata con le seguenti caratteristiche:

- a. gli scarichi della rete fognaria di lottizzazione, realizzata in doppia linea separata per acque meteoriche e bionde, siano immessi in fognatura nel rispetto del locale Regolamento di gestione delle fognature; nella fase di realizzazione della rete fognaria dovranno essere garantire tutte le prescrizioni contenute nell'allegato "4" della D.C.I. 04.02.1977, recante norme tecniche generali per la regolamentazione della installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione;
- b. nei punti di interferenza tra la rete fognaria e quella dell'acquedotto la quota della generatrice inferiore dell'acquedotto dovrà essere sempre superiore alla generatrice superiore della fognatura;
- c. nei punti di incrocio tra la fognatura e l'acquedotto entrambi dovranno essere contenuti in distinti manufatti a tenuta ed ispezionabili.

Si rammenta che a norma della D.C.I. 04.02.1977, l'Ente gestore deve disporre di una planimetria quotata che permetta la chiara individuazione della rete fognante, nella stessa dovrà essere riportato lo schema di individuazione della rete di distribuzione dell'acqua potabile.

3. Campi elettromagnetici :

in riferimento all'eventuale presenza di elettrodotti e/o Stazioni Radio Base in loco, venga effettuata la determinazione e l'applicazione delle fasce di rispetto e degli spazi circostanti ai sensi e per gli effetti DM 29/05/08;



*Dipartimento di Prevenzione - Jesi
Servizio Igiene e Sanità Pubblica*

4 : industrie Insalubri:

La presenza di attività comunque rientranti nell'elenco delle Industrie Insalubri indicate dall'art 216 del T.U.L.L.SS. venga portata a conoscenza di questo Dipartimento di Prevenzione al fine di valutare l'opportunità dell'attivazione all'interno di aree urbane.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio di
Igiene e sanità Pubblica
Dott. Andrea Filonzi